

**Oggetto: Elezioni Amministrative del 29/30 maggio - 12/13 giugno 2011. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura e voto domiciliare.**

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n.9189 , ha sensibilizzato i sigg. ri Sindaci affinché diano disposizioni in modo da favorire la votazione agli elettori non deambulanti come previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 15.

I signori Sindaci dovranno consegnare ai presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

- 1) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'articolo 34 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3;
- 2) elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 104/1992) ed elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli elettori di cui al n. 2) si invitano gli interessati a fare pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale, preferibilmente entro venerdì 20 al fine di potere permettere l'attuazione della norma in oggetto.

f.to Il Funzionario